

AVVISO

1. **Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede:** TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, SEZIONE LAVORO;
2. **Numero di Registro Generale del ricorso:** R.G. n. 10163/2015;
3. **Ricorrente:** MELORIO ANTONIETTA;
4. **Amministrazioni resistenti:**
 - M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - Ufficio Scolastico Regionale della Campania, ambito territoriale provincia di Caserta Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
5. **Estremi dei provvedimenti impugnati:**
 - Decreto M.I.U.R. del 3 giugno 2015, n. 325, del decreto M.I.U.R. 1 aprile 2014, n. 235, del decreto M.I.U.R. 27 giugno 2013, n. 572, del decreto M.I.U.R. 14 giugno 2012, n. 53, del decreto M.I.U.R. 13 luglio 2011, n. 62, D.M. 42/2009, e del D.D.G. 16 marzo 2007, pubblicati in pari data sul sito del M.I.U.R., con il quale sono stati riaperti i termini di aggiornamento del punteggio, scioglimento delle riserve e trasferimento del personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, in particolare nella parte in cui **non consentono l'integrazione delle GAE mediante l'inserimento di parte ricorrente quale docente in possesso del diploma magistrale;**
 - Decreto M.I.U.R. 353 del 22 maggio 2014 e allegati, nella parte in cui non consente l'inclusione di parte ricorrente in I fascia delle G.I. e nella parte in cui il titolo di abilitazione viene valutato in maniera illegittima;
 - D.M. n. 27/2007;
 - Graduatorie ad Esaurimento (G.A.E.) della Provincia di Caserta nella parte in cui non si comprende parte ricorrente;
 - ove esistente dell'elenco dei docenti esclusi dalle G.A.E. di Caserta;
 - Tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti e successivi.
6. **Motivi e considerazioni in diritto di cui al ricorso:**

A. SULLA ILLEGITTIMA ESCLUSIONE DALLE GaE

Nonostante la normativa vigente riconoscesse pieno valore abilitante al titolo in loro possesso, la categoria dei docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 è stata esclusa illegittimamente dal Ministero dell'Istruzione dalla possibilità di inserirsi nelle Graduatorie a Esaurimento,

Il suo valore abilitante, come sopra specificato, è stato definitivamente affermato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2014 pubblicato sulla GU n.111 del 15-5-2014, sulla base del parere 4929/2012 del Consiglio di Stato, che ha riconosciuto illegittimo il D.M. n. 62 del 2011 nella parte in cui non parificava ai docenti abilitati coloro che hanno conseguito l'abilitazione magistrale entro l'a.s. 2001/02.

Alla luce dei disposti normativi richiamati nella premessa in fatto, nonché della recente Sentenza del Consiglio di Stato dell'aprile 2015 è stato eliminato ogni

dubbio circa l'esistenza in capo ai diplomati magistrali entro l'anno scolastico 2001/2002 di un titolo valido ed abilitante all'insegnamento sia nella scuola dell'infanzia sia nella scuola primaria.

Invero, il D.M. 235/2014 nel disporre l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo della scuola per il triennio 2014-2017, non consentiva l'inserimento nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) di coloro i quali sono in possesso del titolo sopra indicato continuando ad ignorarne la riconosciuta validità come titolo abilitante.

Il Consiglio di Stato, con sentenza definitiva n. 1973/2015 del 16 aprile 2015, a conferma dell'orientamento già espresso con la pronuncia n. 3813/2013, ha annullato il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui ha impedito ai docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, orientamento confermato nuovamente con ordinanze nn. 4312 e 4313 del 23 settembre 2015.

La suddetta Sentenza ha efficacia *erga omnes*, come sancito dalla Suprema Corte di Cassazione (Sent. n. 2734/1998) in quanto il decreto impugnato è atto a contenuto generale ed inscindibile; l'annullamento ha quindi effetto anche nei confronti di coloro che non hanno preso parte al giudizio, posto che un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario a contenuto generale non può esistere per taluni e non esistere per altri.

L'illegittimità della disposizione emerge anche alla luce dello stesso operato della Amministrazione resistente che, con lo stesso decreto, ha tuttavia consentito ai diplomati magistrali, con il titolo conseguito entro l'anno 2001/02, di accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, dove possono accedervi esclusivamente i docenti abilitati.

Ancora, il Ministero, anche dopo il riconoscimento, ha continuato a non considerare il diploma magistrale titolo idoneo per l'iscrizione nelle GAE prevedendo con il Disegno di Legge di riforma della scuola (Comma 10 art. 8) confermato dalla Legge 107/2015 – art. 1, comma 105 - che a decorrere dal 1° settembre 2015 le graduatorie ad esaurimento “*perdono efficacia, per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata*”.

Per quanto esposto, ne consegue l'illegittimità, nonché la violazione al principio dell'economia processuale, delle disposizioni del MIUR che riconoscono la possibilità di essere reinseriti in graduatoria solo ai docenti destinatari di un provvedimento giudiziale (sia esso sentenza o ordinanza cautelare).

A tal fine si sottolinea che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non possono essere esclusi alla luce del divieto espresso nella norma primaria (art. 1 comma 605 legge 296/06) circa la possibilità di nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento ad eccezione delle ipotesi ivi considerate tra le quali non rientra quella odierna.

E', altresì, evidente che il nuovo inserimento è quello basato su titoli e/o circostanze sopravvenute rispetto alla formazione delle graduatorie permanenti e non già quello fondato su requisiti preesistenti e quindi illegittimamente negato al momento della formazione delle suddette fasce di reclutamento.

Nel caso di specie **la ricorrente**, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, non può essere considerata come nuova abilitata tale da essere esclusa dall'inserimento nelle G.A.E. essendo già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non preclude il diritto all' inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati.

Per quanto sopra esposto, senza alcun dubbio si può affermare che numerose sentenze del Tar, del Consiglio di Stato e persino della Corte di Giustizia Europea (novembre 2014) hanno sancito in Italia il diritto di **TUTTI i diplomati magistrali ante 2002: il diploma infatti "abilita all'insegnamento per la scuola materna ed elementare e, conseguentemente, all'inserimento nelle GaE"**.

L'odierna istante era ed è, dunque, in possesso dei titoli per l'accesso alle c.d. "graduatorie permanenti" di cui all'art. 401 del Testo Unico in materia di istruzione (D.Lgs. 297/1994) novellato per effetto della Legge 124/1999, ed oggi, a seguito dell'art. 1 commi 605, lett. c) e 607, L. n. 296/2006, definite "Graduatorie ad Esaurimento" (GaE), del personale docente ed educativo della Provincia di Caserta, per incarichi con il Ministero dell'Istruzione (MIUR) per la Provincia di Caserta.

B. SUL PROVVEDIMENTO CAUTELARE

Dalle misure preannunciate dall'attuale Governo ne deriva un grave nocumento alle possibilità lavorative della ricorrente considerato che il reclutamento del personale docente avviene prevalentemente attraverso le GaE con esclusione di tutti coloro non presenti nelle suddette graduatorie.

Alla luce di quanto sopra esposto, sussisterebbero i presupposti per il ricorso d'urgenza, quali il *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* .

- Sul fumus boni iuris

Sebbene la sussistenza del "*fumus boni iuris*", ossia dell'approssimativa verosimiglianza dell'esistenza o la probabilità dell'esistenza in diritto della pretesa azionata, pur in mancanza di un accertamento definitivo, risulti già da quanto dedotto in premessa al presente atto, è opportuno ribadire che sul tema il Consiglio di Stato ha annullato "*il Decreto Ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito ... ai docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento*".

- Sul periculum in mora

Per le ragioni sopra esposte, sussiste, altresì, l'ulteriore requisito del pericolo che l'attesa per la pronuncia nel giudizio ordinario - onde ottenere il riconoscimento del diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento - danneggi la lavoratrice in modo grave e, soprattutto, irreparabile attesi i gravi danni professionali che ne deriverebbero, soprattutto in relazione alle nuove immissioni in ruolo che verranno effettuate per effetto della recente approvazione da parte del Parlamento della riforma della scuola e relativo piano straordinario di stabilizzazione del personale precario.

La ricorrente si vedrebbe preclusa ogni possibilità (anche potenziale) di essere chiamata per supplenze, anche temporanee, nonché di accedere a proposte di

nomina a ruolo con la conseguente attribuzione di un punteggio che le permetta di ottenere una più favorevole posizione in graduatoria. Ciò determinerebbe un danno certamente economico, oltre che sotto il profilo personale.

Ancora, alla luce del Disegno di Legge di riforma della scuola a norma del quale “a decorrere dal 1° settembre 2015 le graduatorie ad esaurimento perdono efficacia, per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, ai fini dell’assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata” la ricorrente non avrebbe la possibilità di attendere l’apertura della prossima fase di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, prevista per l’anno 2017, per richiedere l’inserimento nelle stesse, in quanto a quella data le suddette graduatorie potrebbero non essere più attive, con conseguente grave nocumento alle possibilità lavorative della stessa che rimarrebbe in uno stato di precariato permanente.

Se la causa durasse oltre un anno (e tale, di certo, sarebbe la causa ordinaria), anche con una sentenza che dia ragione all’insegnante, l’anno scolastico – con le relative supplenze – sarebbe ormai terminato.

Per quanto sopra esposto, appaiono dimostrati i requisiti previsti per la richiesta del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., tanto sotto il profilo del *fumus* che del *periculum*, atteso il grave ed irreparabile danno che la ricorrente subirebbe, qualora l’Ill.mo Giudice del Tribunale adito non adottasse il provvedimento cautelare richiesto.

7. **Controinteressati:** TUTTI I SOGGETTI INSERITI IN POSIZIONE UTILE NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DELLA PROVINCIA DI CASERTA PER LA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA.
8. **Link e siti:** www.pst.giustizia.it PER LE NOTIZIE E GLI AGGIORNAMENTI PROCESSO.
Consultazione online attraverso l’inserimento del numero di Registro Generale del ricorso (R.G. n. **10163/2015**) nella sottosezione “*Consultazione pubblica dei Registri*”, rintracciabile all’interno della ulteriore sottosezione: Regione “*Campania*” Uffici Giudiziari “*Tribunale Ordinario – Napoli Nord*” Registro “*Lavoro*” Numero di Registro.
9. **Autorizzazione della presente notifica per pubblici proclami:** G.L. DOTT. ARTURO AVOLIO, provvedimento del 11.02.2016

I docenti che intendano resistere alla predetta domanda in quanto già inseriti nella richiamata graduatoria possono costituirsi nelle forme e nei termini di Legge.

Avv. Adriana Ciarfa